

“LA RICERCA DELLA VERITÀ NEI PROCESSI DI DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO”

(Lo scopo comune che tutti devono avere nelle Cause di nullità)

FRANCESCO Card. COCCOPALMERIO
Presidente del Pontificio Consiglio
per i Testi Legislativi

Eccellenza Reverendissima, Illustrissimi Signori giudici, Reverendi sacerdoti, Signore e Signori,

I. IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA – IL CARATTERE CONTENZIOSO DEL PROCESSO

Quando da parte di questo onorevole Tribunale Ecclesiastico Regionale Sardo mi è stato proposto di tenere questa prolusione per l'inaugurazione dell'anno giudiziale, mi era stata anche segnalata la possibilità di trattare in concreto circa la relazione fra la ricerca della verità e il tipo di Processo in cui deve sostanziarsi la Causa di nullità del matrimonio, che è un Processo di carattere contenzioso⁽¹⁾. Mi è sembrato un argomento adeguato per quest'occasione e l'ho accettato volentieri.

In pratica, così come mi era stata presentata la questione, vi era in partenza la seguente domanda:

“Questa ricerca della verità, che deve sottostare ad ogni attuazione di chiunque partecipi nel Processo di nullità del matrimonio, comporta che il Processo stesso non sia propriamente contenzioso o, in altre parole, che sia contenzioso solo “formalmente”?”

1. Al riguardo mi sembra opportuno inquadrare la materia osservando, anzitutto, che chi introduce la Causa di nullità non cerca una sentenza costitutiva ma una semplice **sentenza dichiarativa**. Si tratta di dichiarare nella sentenza, qualora si sia dimostrato nel Processo, che il matrimonio in questione, nonostante le apparenze, in realtà non è mai esistito, e cioè che è nullo, che la sua celebrazione fu invalida, senza che poi vi sia stata la sua convalidazione. Il Processo stesso, di conseguenza, è direttamente ordinato a cercare la verità, la verità circa un matrimonio a suo tempo celebrato, che però qualcuno, con diritto ad impugnarlo, ritiene nullo, ossia ritiene che esso non ebbe luogo validamente, già sia per un difetto di forma, già sia per un difetto di capacità per contrarre il matrimonio oppure per altro difetto del consenso, già sia, infine, per la presenza di un impedimento; e che non è mai stato convalidato, restando perciò sempre nullo. Hanno il diritto d'impugnare il

1 () Ciò è pacifico (cfr., ad esempio, M.Á. CAÑIVANO, «Proceso contencioso», in AA.VV., *Diccionario General de Derecho Canónico [DGDC]*, Pamplona 2012, v. VI, pp. 508-509).

matrimonio i coniugi e il Promotore di giustizia, a seconda del can. 1674⁽²⁾, oppure anche altri, a norma del can. 1675 (cfr. *D.c.*, artt. 92-94).

2. Alla domanda formulata sopra (circa se, in materia, il Processo possa essere solo “formalmente” contenzioso), si deve ancora anteporre un’altra questione: può un Processo contenzioso avere, in quanto tale, qualcosa in più che non debba qualificarsi di “formale”? La risposta a questa seconda domanda sembra debba essere necessariamente negativa, perché l’aspetto contenzioso è un **aspetto formale** e non invece sostanziale. La qualifica del Processo come contenzioso segnala il modo di rapportarsi con l’oggetto e non, invece, l’oggetto stesso che è in discussione.

Questione diversa è che per poter qualificare un Processo come contenzioso ci sono, evidentemente, alcuni elementi ad esso essenziali che non gli potranno perciò mancare, ma è chiaro che questi sono gli elementi essenziali di una istituzione giuridica solo formale. Si parla di essenza in questo caso solo perché si fa riferimento a una definizione, quella del Processo contenzioso, ma questo istituto giuridico come tale è solo formale: è una forma, una via, un percorso stabilito. Ampliando anzi il discorso, ogni “Processo” – e non solo quello contenzioso – in quanto è solo una via, è solo forma; anche perciò, quindi, il qualificativo “contenzioso”, che specifica il genere di Processo, non può essere che una caratteristica di pura forma.

3. Nonostante che l’aspetto contenzioso del processo esprima soltanto una realtà formale, alla domanda posta conviene dedicarle ancora la nostra attenzione, per vedere, più radicalmente, se sia sempre necessario l’aspetto contenzioso nel Processo di nullità del matrimonio.

La domanda iniziale, come si può osservare, è partita da una premessa accertata (“nelle attuazioni processuali tutti, e sempre, devono cercare la verità circa l’allegata nullità del concreto matrimonio a suo tempo celebrato”) e la risposta alla domanda deve, perciò, in ogni caso fondarsi su tale premessa. Ma, in questa domanda, **la ricerca della verità** non sta come un fatto, che sarebbe l’esistenza sempre e da parte di tutti della ricerca della verità nel Processo. Essa sta invece come un dovere o **dover essere**: ci deve essere tale ricerca della verità da parte di tutti⁽³⁾. Ora, ai doveri si può purtroppo mancare e, quindi, può capitare che qualcuno la verità non la cerchi affatto.

La risposta è quindi data: il Processo dovrà comunque essere contenzioso, perché qualcuno potrebbe non adempiere al proprio dovere di cercare la verità, potrebbe anzi opporsi al raggiungimento della verità. Il Processo non è mai così mancante di possibili interessi contrari alla verità sul matrimonio che permetta di procedere in modo non contenzioso o, si direbbe, in modo tanto rilassato e pacifico, che la forma contenziosa potesse essere adoperata tranquillamente solo pro forma, cioè senza badare a pericoli –

2 () Il Promotore di giustizia dovrà impugnare il matrimonio solo se vi saranno anche le altre condizioni di cui al can. 1674, § 2 (cfr. Istruzione *Dignitas connubii* [*D.c.*], art. 92, n. 2).

3 () Questo dovere di cercare la verità è un obbligo giuridico-morale che «deriva nel processo matrimoniale dal diritto divino» (cfr. Pio XII, *Discorso alla Rota Romana*, 2 ottobre 1944, in *AAS* 36 (1944), p. 282).

perché sia inverosimile che di fatto questi possano darsi – e, quindi, senza particolare circospezione.

4. Infine, pure se coloro che sono chiamati ad avere un ruolo nel Processo di nullità del matrimonio cercheranno di fatto solo la verità – e inoltre non avranno altri interessi contrastanti –, da ciò non segue come conseguenza necessaria che il loro operare sarà libero dall'**errore** e libero allo stesso tempo dall'involontario indurre altri all'errore.

Il carattere contenzioso rimane quindi importante anche in questa fattispecie. La sola rettitudine d'intenzione non garantisce il raggiungimento della verità, con certezza morale, circa la nullità del matrimonio: a questo scopo, rimane sempre necessario adempiere con diligenza alle disposizioni normative previste nel Processo contenzioso.

5. Possiamo osservare che queste ragioni che mostrano la necessità del Processo contenzioso nelle Cause di nullità del matrimonio non sono ad esso specifiche, ma valide, in generale, per qualunque oggetto che possa essere causa di controversia in ambito giudiziario.

a) La ricerca della verità, come abbiamo visto, è direttamente un dovere di chi partecipa in un Processo che riguarda una possibile sentenza dichiarativa. Ma la ricerca della verità è altresì il dovere di chiunque agisca in un Processo giudiziario di qualsiasi genere, perché anche una sentenza costitutiva di nuovi diritti deve fondarsi sulla verità dei diritti e dei fatti allegati e provati. Il Discorso di Pio XII alla Rota Romana, del 2 ottobre 1944, illumina questo punto, in particolare perché tiene in vista due diversi tipi di Processo, l'uno orientato a una decisione dichiarativa, l'altro ad una decisione costitutiva, successiva al Processo stesso che è – nel caso – solo informativo; così diceva Pio XII: «nel processo matrimoniale il *fine unico* è un giudizio conforme alla verità e al diritto, concernente nel processo di nullità la asserita non esistenza del vincolo coniugale, nel processo informativo de *vinculo solvendo* la esistenza, o no, dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo. In altri termini, il fine è l'accertare autorevolmente e il porre in vigore la verità e il diritto ad essa corrispondente, relativamente all'esistenza o alla continuazione di un vincolo matrimoniale»⁽⁴⁾.

b) Che l'aspetto contenzioso sia poi di carattere puramente formale è un assioma generale del diritto processuale e non specifico del Processo che ci occupa. Il diritto processuale, appunto, c'è per prendere in mano quelle controversie alle quali il rapporto umano e sociale ordinario non potrebbe dare una soluzione, o comunque non ci è riuscito, e, attraverso un metodo obbligatorio che fa confluire in vario modo diversi punti di vista e le prove corrispondenti, decidere la controversia di cui si tratta per mezzo di un terzo imparziale che è il giudice.

c) La ricerca della verità, come si è ripetuto, è un dovere di chiunque partecipa in un Processo giudiziario. Ma si tratta sempre solo di un dovere e conseguentemente non di un fatto indefettibilmente compiuto. Perciò l'obbligo della ricerca della verità non può essere

4 () *Ibid.*

motivo per fare a meno del carattere contenzioso né per poter considerare questo carattere contenzioso come assente in qualche concreto Processo – o inutile la correlativa impostazione del Processo in cui è prevista la partecipazione di un'altra parte, diversa della parte attrice –.

d) Anche qualora tutti cerchino di fatto la verità (il che comunque è conosciuto con certezza, almeno inizialmente, solo da ogni singolo soggetto che ha tale decisione nella propria volontà), ciò non è garanzia di un agire oggettivamente conforme alla verità, perché rimane possibile l'errore umano.

6. Tuttavia, in un secondo momento, si potrebbe in qualche modo venire incontro alla visione di chi ha percepito il Processo matrimoniale di dichiarazione della nullità del matrimonio come solo formalmente contenzioso. A questo scopo, ad ogni modo, sarà necessario prendere in considerazione un'altra definizione di contenzioso, più larga, e non strettamente giuridica.

Infatti, se considerassimo il carattere contenzioso nel senso di atteggiamento personale che comporta un certo rifiuto dell'altro in quanto sostenitore di una opinione e di una postura contrapposte alla propria, allora bisognerebbe affermare che il carattere contenzioso dovrebbe assolutamente essere assente da ogni controversia giuridica e tanto di più tra i fedeli. Qui ci situiamo oltre il significato strettamente giuridico dell'aggettivo “contenzioso”, e rientriamo in un significato generico, nel senso quindi di **litigioso**, che qualifica chi è pronto alle controversie, perché è guidato dalle proprie passioni e non dalla virtù della giustizia. Così possiamo ricordare la domanda dell'Apostolo Giacomo: «*Unde bella et lites in vobis?*» – «Da che cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi?»⁽⁵⁾. E la sua risposta: «Non vengono forse dalle vostre passioni che combattono nelle vostre membra?»⁽⁶⁾. Evidentemente in questo senso non deve essere contenzioso un Processo che si dà fra fedeli e nel foro ecclesiastico, e magari non ci fosse mai il caso di dover ripetere questo lamento nel confronto di qualcuno dei partecipanti ad un Processo matrimoniale canonico. Queste liti che provengono dalle passioni non cercano la verità ma pongono al di sopra scopi nei quali la verità può anche venir tralasciata, perché più assoluto che essa è allora vincere l'altro o raggiungere, ad ogni costo, il proprio egoistico fine personale.

Nella controversia giuridica si dovrebbe, invece, vedere solo persone che affrontano la stessa realtà da diversi punti di vista ma con lo scopo comune di far emergere la verità, attuando in modo onesto e cercando così un risultato secondo giustizia: risplendendo la verità si può dare a ciascuno ciò che è suo.

Ma prendere in considerazione, appunto, l'aspetto contenzioso così come tanti lo percepiscono primariamente, che è in questo senso di litigioso, è oltremodo importante, perché proprio si deve fare con convinzione il possibile per creare una disposizione adeguata a favore della verità in coloro che partecipano al Processo e si deve cercar di togliere o inibire ogni genere di motivazione contrapposta alla verità.

5 () *Giac.* 4,1.

6 () *Ibid.*

7. Abbiamo argomentato come la ricerca della verità, centrale in ogni Processo giudiziale, non è in contraddizione con il carattere contenzioso del medesimo Processo. Anzi, ormai sembra possibile affermare che la ricerca della verità è alle fondamenta della strutturazione del Processo in forma contenziosa. Adesso, e in questo senso, si cercherà di mettere ancora in rilievo la centralità della ricerca della verità, in particolare nel Processo che ci occupa sulla nullità del matrimonio; e di mettere in rilievo, inoltre, quanto può cogliersi come un elemento inserito in questo Processo per potenziare o garantire in esso la ricerca della verità.

II. LA VERITÀ DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO E LA SUA CONOSCENZA CON CERTEZZA MORALE

1. Il fine ultimo di tutta l'attività della Chiesa è anche un principio che informa le attuazioni processuali. Notiamo, quindi, prima di trattare sul rapporto tra verità e certezza morale nel Processo canonico di nullità matrimoniale, che la verità cercata nel Processo ha come **contesto la salvezza delle anime**, la quale, come risalta il citato Discorso del 1944, è il fine ultimo di tutta l'attività della Chiesa; ed è anche la *suprema lex* dell'ordinamento canonico, come ha anche ricordato Benedetto XVI nel suo ultimo Discorso alla Rota Romana⁽⁷⁾. In questo senso, «il pensiero dell'appartenenza alla superiore unità della Chiesa e della subordinazione al suo fine universale, la *salus animarum*, comunica all'attività giuridica la fermezza per procedere nel sicuro cammino della verità e del diritto, e la preserva non meno da una debole condiscendenza verso le disordinate brame delle passioni che da una dura e ingiustificata inflessibilità»⁽⁸⁾.

Il cammino della verità, quindi, serve alla salvezza delle anime e ciò in particolar modo nel Processo di nullità di matrimonio, dove si tratta della verità sullo stato delle persone e, qualora entrambi i coniugi siano battezzati, anche sull'esistenza o meno di un sacramento. Si tratta quindi su ciò che determina radicalmente il genere di vita che spetta alle persone coinvolte. Questo è sufficiente per osservare quanto sia importante badare bene alla certezza morale, sempre necessaria in qualsiasi sentenza giudiziaria e giudiziaria canonica, ma a maggior ragione importante quando il raggiungimento della verità è più direttamente in rapporto con la salvezza delle anime, come nel caso del dubbio sull'esistenza del sacro vincolo matrimoniale.

7 () Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 26 gennaio 2013, in *L'Osservatore Romano*, 27 gennaio 2013, p. 7; can. 1752; GIOVANNI PAOLO II, *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 760; J. HERVADA, *Coloquios propedéuticos sobre el derecho canónico*, Pamplona 2002, p. 16. Cfr., anche, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, approvati dall'Assemblea del Sinodo dei Vescovi, il 7 ottobre 1967, principio n. 3: «(...) Equidem non omnes normae iuridicae ad finem supernaturalem vel curam pastorem fovendam directe proferuntur; eidem tamen fini supernaturali hominum obtinendo apte congruere necesse est. (...)» (*Communicationes*, 1 [1969], p. 79).

8 () Pio XII, *Discorso alla Rota Romana*, 2 ottobre 1944, cit., pp. 289-290.

2. Nel trattare la certezza morale necessaria per la dichiarazione di nullità di un matrimonio nei tribunali ecclesiastici, possiamo riferirci nuovamente al magistero di Pio XII. Nel Discorso alla Rota Romana del 1941, in un primo approccio, aveva già sottolineato che, a norma del can. 1869, § 1, *CIC* 1917, per la dichiarazione della nullità del matrimonio era necessaria la certezza morale, della quale diede qualche nozione. A questo concetto dedicò poi, per l'importanza dell'argomento, il Discorso del successivo anno, 1942, mettendo in evidenza come la certezza ammette vari gradi.

a) Osserva Pio XII, anzitutto, che vi è la certezza assoluta – che è un grado di certezza superiore a quello della certezza morale – e tale certezza assoluta non è richiesta per la sentenza giudiziaria di nullità del matrimonio, pur se evidentemente in suo caso la certezza assoluta potrebbe pure darsi. Nella certezza assoluta «ogni possibile dubbio circa la verità del fatto e la insussistenza del contrario è totalmente escluso»⁽⁹⁾.

b) Vi è poi, nell'estremo opposto, un grado che non dovrebbe qualificarsi come grado di certezza, perché propriamente certezza non è, anche se nel linguaggio comune può trovarsi così chiamata: si tratta della quasi-certezza. Questa quasi-certezza o quasi-sicurezza non sufficiente per fondare su di essa la sentenza di nullità del matrimonio; infatti, la quasi-certezza è in realtà solo una probabilità, che, dunque, lascia sussistere il timore fondato di errare; in essa non sono rimossi tutti i ragionevoli dubbi⁽¹⁰⁾. Qui si sta al massimo dinanzi alla sola probabilità che il matrimonio sia nullo: in questo caso non si è provata la nullità e la sentenza del giudice dovrà essere *pro vinculo*, perché nel dubbio prevale la presunzione di validità dell'atto giuridico posto legittimamente (cfr. can. 124, § 2) e specificamente il *favor iuris* di cui gode il matrimonio celebrato canonicamente (cfr. can. 1060 [cfr. *D.c.*, art. 247, § 5]).

Le certezze meramente soggettive – che potrebbero raggiungersi in modo superficiale, senza aver valutato e ponderato tutto quanto potrebbe e dovrebbe far sorgere un ragionevole dubbio – rimangono sempre nell'ambito di questa insufficiente quasi-certezza che abbiamo appena commentato.

I ragionevoli dubbi devono sorgere non solo dal mero esame delle prove, ma da un esame fatto da un perito in diritto, quale è il giudice, che assieme ad essere persona d'integra fama conosce – oltre, com'è ovvio, il Magistero della Chiesa in materia matrimoniale – la dottrina e la giurisprudenza canonica, che lo attrezzano intellettualmente per un discernimento serio e oculato. In questa maniera, il giudice agisce dalla consapevolezza che «È infatti temeraria ogni innovazione di diritto, sia sostantivo sia processuale, che non trovi alcun riscontro nella giurisprudenza o prassi dei tribunali e dicasteri della Santa Sede»⁽¹¹⁾. Difatti Giovanni Paolo II ha segnalato che alla saggia ed

9 () Pio XII, *Discorso alla Rota Romana*, 1 ottobre 1942, in *AAS* 34 (1942), p. 339.

10 () *Ibid.*

11 () GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 24 gennaio 1981, in *AAS* 73 (1981), p. 232 (questa frase è sottolineata nel testo pubblicato).

univoca giurisprudenza della Rota Romana «debbono, come ad autorevole esemplare, adeguarsi gli altri Tribunali ecclesiastici»⁽¹²⁾.

c) Per la dichiarazione della nullità del matrimonio è necessaria, quindi, una vera certezza, una certezza nel proprio e vero senso: tale è già la certezza morale (che si trova fra i detti due estremi della certezza assoluta e della quasi-certezza). Raggiunta la certezza morale della nullità, che esclude ogni fondato o ragionevole dubbio, il matrimonio può di conseguenza essere dichiarato nullo⁽¹³⁾. In questo senso Pio XII concludeva: «Contro la verità e la sua sicura conoscenza non si danno né presunzioni né favori di diritto»⁽¹⁴⁾.

3. Ora, questa certezza deve essere raggiunta *ex actis et probatis*, dagli atti e dalle prove, come determina il can. 1608, § 2 [cfr. *D.c.*, art. 247, § 3]. La sentenza, quindi, deve essere legata al dato oggettivo, ciò anche a garanzia che il giudice non attuerà in modo soggettivista. La necessità di motivare la sentenza – dovere di esporre le ragioni o motivazioni sia di diritto sia di fatto (cfr. can. 1611, n. 3 [cfr. *D.c.*, art. 250, n. 2]) – stabilisce questo collegamento oggettivato fra la certezza morale del giudice e quanto è materialmente presente negli atti del Processo. La libertà del giudice nella valutazione delle prove (le valuterà a seconda della sua coscienza, stabilisce il can. 1608, § 3 [cfr. *D.c.*, art. 247, § 4]) è in questo modo saggiamente equilibrata con questi doveri di stare agli atti e alle prove, così come anche di esporre la motivazione razionale della sentenza. Questa essenziale componente oggettiva della libera valutazione delle prove consentirà la valutazione critica della sentenza, in particolare da parte del tribunale d’appello e delle parti in causa⁽¹⁵⁾.

4. Questo equilibrio o adeguato bilancio degli elementi che concorrono nel Processo, permette adesso osservare come il giudice, nella sua libertà di valutazione, non sia costretto a dare un peso concreto – e quindi nel suo caso anche definitivo – a una qualunque prova. Lui riceverà le prove e le valuterà a seconda della sua coscienza, ma certamente in modo oggettivo e, perciò, dovendo ragionare la propria conclusione sul fondamento degli atti e delle prove.

5. Particolarmente importante è segnalare questo principio generale riguardo alle prove periziali, in quelle Cause in cui esse si richiedono. Anche le perizie mediche sono solo prove e il giudice non è tenuto a seguire le conclusioni degli specialisti, i cui pareri

12 () ID. *Discorso alla Rota Romana*, 17 gennaio 1998, in *AAS* 90 (1998), pp. 783-784. Cfr. V. DE PAOLIS, *La giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana e i tribunali locali*, in «Periodica» 98 (2009), pp. 464-466; A. STANKIEWICZ, *La portata della funzione monopolistica della giurisprudenza*, in «Periodica» 100 (2011), pp. 394-402.

13 () Cfr. can. 1608, § 1 (*D.c.*, art. 247, § 1).

14 () Pio XII, *Discorso alla Rota Romana*, 1 ottobre 1942, cit., p. 339.

15 () Cfr. J. LLOBELL, *Oggettività e soggettività nella valutazione giudiziaria delle prove*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 14 (2001), pp. 401-402.

constino negli atti (cfr. can. 1579 [D.c., art. 212]). È tenuto invece a decidere attenendosi a quanto consta sugli atti e nelle prove, come si è detto sopra, ragionando il proprio giudizio, che potrebbe anche contrastare con il parere espresso da uno o più periti. In particolare, a questo riguardo specifica il can. 1579, § 2 [D.c., art. 212, § 2], che il giudice, nel ragionare il proprio giudizio, dovrà «esprimere quali argomenti lo hanno indotto ad ammettere o a respingere le conclusioni dei Periti».

6. Molteplici motivi possono portare il giudice, fondatamente, a conclusioni diverse da quelle del Perito.

Può succedere questo perché il giudice risulti essere più imparziale. Una perizia, ad esempio, apportata al Processo da una parte – acquisita agli atti, a norma del can. 1575 [cfr. D.c., art. 204, § 1] – potrebbe capitare che sia stata emessa, in realtà, con meno oggettività. Il giudice, in effetti, nel scegliere i periti deve attenersi a determinati criteri a garanzia, fra l'altro, dell'onestà (cfr. D.c., art. 205, § 1) e di una visione coerente con l'antropologia cristiana (cfr. D.c., art. 205, § 2). Queste caratteristiche potrebbero di fatto non verificarsi in una perizia che si sia presentata all'istruttore affinché la acquisisse per gli atti. Inoltre, ben distingue la scienza giuridica fra perizia di parte e perizia *ex officio*. E, in effetti, il Perito d'ufficio è un collaboratore del tribunale, compiendo la funzione di organo e strumento di prova, in ciò che si distingue riguardo al perito privato, designato dalla parte ed approvato dal giudice, di cui al can. 1581 (cfr. D.c., art. 213), questo perito privato, categorizzabile come organo processuale di difesa della parte, non fa lui la perizia ma ne può assistere e può anche presentare una relazione (cfr. D.c., art. 213, § 2).

Giovanni Paolo II, nel Discorso alla Rota Romana del 1988, rileva, in ogni caso, diversi equivoci che sovente si sono percepiti nei voti delle perizie psichiatriche, anche quelle d'ufficio, ciò che mostra ancora una volta la necessità di esaminarle e soppesarle sempre criticamente nel Processo.

Fra i malintesi verificatisi alle volte, possiamo riferirci, come esempio, ai due seguenti.

Nel n. 8 di detto Discorso del 1988 si osservava come la perizia può aver preso in mira solo una delle ipotesi del fallimento del matrimonio, quella appunto derivante dalla psicopatologia, ma se «si fa solo un'analisi descrittiva dei diversi comportamenti, senza cercarne la spiegazione dinamica e senza impegnarsi in una valutazione globale degli elementi che completano la personalità del soggetto, l'analisi peritale risulta già determinata ad una sola conclusione: non è infatti difficile cogliere nei contraenti aspetti infantili e conflittuali che, in una simile impostazione diventano inevitabilmente la «prova» della loro anormalità, mentre forse si tratta di persone sostanzialmente normali, ma con difficoltà che potevano essere superate, se non vi fosse stato il rifiuto della lotta e del sacrificio»⁽¹⁶⁾.

Dal n. 9 prendiamo il secondo esempio: «Un'altra possibile e non infrequente fonte di fraintendimenti nella valutazione delle manifestazioni psicopatologiche è costituita non dall'eccessivo aggravamento della patologia ma, al contrario, dalla indebita sopravvalutazione del concetto di capacità matrimoniale. (...) l'equivoco può nascere dal fatto che il perito dichiara l'incapacità del contraente non in riferimento alla capacità

16 () GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 25 gennaio 1988, in *AAS* 80 (1988), p. 1183.

minima, sufficiente per un valido consenso, bensì all’ideale di una piena maturità in ordine ad una vita coniugale felice»⁽¹⁷⁾.

7. Ugualmente importante è segnalare che il principio della libera valutazione delle prove, di tutte le prove, con le caratteristiche o nel rispetto delle condizioni già più volte ripetute sopra, deve affermarsi anche in particolare riguardo a quelle costituite dalle dichiarazioni delle parti. Non invano si è notato che, contro il *modus operandi* che sarebbe congruo con questo principio, «vi è una diffusa tendenza dottrinale e giurisprudenziale ad accettare acriticamente tali dichiarazioni [delle parti], quasi fosse stato costituito un nuovo tipo di *prova piena legale*: una sorta di presunzione *iuris et de iure* che sostituirebbe sia la libera valutazione delle prove da parte del giudice sia il concetto di certezza morale. Invero, una tale impostazione formalistica appare contraria ai disposti legali e allo spirito del processo canonico»⁽¹⁸⁾.

8. Non è qui il momento per trattare sul peso che di fatto possano avere le varie prove, o anche in determinate circostanze d’avvero eccezionali una sola assieme agli elementi amminicolari, per creare nell’animo del giudice la certezza morale. È poi ovvio che non è rilevante il nome attribuito ad una prova, bensì è importante saper trovare in essa il suo contributo per scoprire e dimostrare la verità. In questo senso, l’art. 179, § 2, della *D.c.* osserva come nelle Cause di nullità di matrimonio «confessione giudiziale» ha un significato proprio (lo è la dichiarazione fatta da una parte di un fatto suo proprio contrario al matrimonio); evidentemente il nome dato a questa prova non dice niente sul valore che essa debba avere nel discernimento della verità.

III. CIRCA I MINISTRI DI GIUSTIZIA E LE ALTRE PERSONE PRESENTI NEL PROCESSO

1. Fin qui si sono presentate, in primo luogo, alcune argomentazioni che ribadiscono la necessità di un Processo contenzioso per l’esame della possibile nullità del vincolo matrimoniale. E, poi, altre che ribadiscono altresì la necessità della certezza morale sulla verità dell’inesistenza del vincolo per poter emettere la sentenza di nullità.

Adesso sarà opportuno soffermarsi sull’elemento essenziale più caratteristico del Processo contenzioso qual è la presenza in esso di persone con posture processuali diverse e concretamente di almeno due parti, attrice e convenuta, in posizioni contrapposte. A questo riguardo è da accennare il Difensore del vincolo quale figura che assicura comunque – e in difesa del vincolo – questa contrapposizione, se nessuno dei coniugi difenderà il matrimonio. Ma è anche da accennare qui, pur se si tratterà di una fattispecie molto rara, il Promotore di giustizia qualora lui stesso abbia impugnato il matrimonio, nel quale caso ha gli stessi diritti della parte attrice, «a meno che non risulti altrimenti dalla natura della controversia o da una disposizione di legge» (cfr., *D.c.*, art. 58).

17 () *Ibid.*

18 () Cfr. J. LLOBELL, *Oggettività e soggettività...*, cit., p. 395.

Accanto a questo primo elemento proprio del Processo contenzioso, vi è poi un altro elemento ugualmente essenziale: la presenza del giudice come terzo imparziale, che ha come unico scopo ricercare la verità e dichiararla nella sentenza. Concretizzando all’ambito canonico, non sarà Processo contenzioso se non quello attuato dinanzi ad un Tribunale ecclesiastico.

D’altra parte, infine, poiché si tratta di un Processo, esso deve concludersi con una sentenza (salva la peculiarità prevista della conferma per decreto della sentenza di nullità di primo grado, di cui al can. 1682, § 2 [D.c., art. 265])(¹⁹).

2. Queste posizioni e punti di vista diversi ci sono allo scopo di ottenere ciò che serve per procedere, nel suo caso, alla dichiarazione di nullità sulla base del raggiungimento con certezza morale della verità sull’inesistenza del vincolo. Oppure, nel versante contrario, ci sono per garantire che non si arrivi ad una conclusione favorevole alla nullità solo perché le prove e le vedute apportati al Processo mostrino in modo parziale il fatto oggetto del giudizio, tanto da dargli una falsa apparenza; in altre parole, per garantire, in questo secondo versante, che, se non si è raggiunta la conoscenza certa della verità, ciò venga opportunamente evidenziato affinché la sentenza sia, in questo caso, a favore del matrimonio.

3. In questa sede non s’intende di seguito se non presentare un profilo molto breve ed essenziale su alcune delle persone che partecipano al Processo, e sempre tenuto conto dell’impostazione di rilevare piuttosto gli aspetti contenziosi del Processo in ordine all’accertamento della verità.

4. Anzitutto l’attenzione si rivolge al giudice. Lui – trattisi del Vicario giudiziale, dei Vicari giudiziali aggiunti o degli altri giudici – ha la responsabilità di emettere la sentenza, alla quale responsabilità corrisponde la sua libertà (cfr. D.c. art. 38, § 3; 41, § 2). Questa libertà spetta ad ogni giudice membro del collegio chiamato a sentenziare (cfr. can. 1425, § 1 [D.c., art. 30, § 1]) o evidentemente anche al giudice unico se nella prima istanza non è possibile costituire il tribunale collegiale (cfr. can. 1425, § 4; D.c., artt. 30, § 3; 263).

Non occorre insistere su quanto si è esposto sopra riguardo alla sua libera valutazione delle prove, alla necessità della certezza morale *ex actis et provatis* per dichiarare la nullità del matrimonio e alla necessità di motivare la sentenza. È invece opportuno segnalare che il giudice avrà potuto anche subsidiariamente provvedere d’ufficio all’acquisto per gli atti di qualche prova, se la mancata attività delle parti avrebbe portato altrimenti ad una sentenza manifestamente ingiusta (cfr. can. 1452, § 2 [D.c., art. 71, § 2]). Si rintraccia in questo strumento del giudice un altro mezzo per far valere nel Processo il *favor veritatis* delle Cause canoniche e quindi di quelle sulla nullità del matrimonio; in effetti, il giudice ha la responsabilità ultima di far conformare la sentenza alla verità(²⁰).

19 () Cfr. M.Á. CAÑIVANO, «Proceso contencioso», cit., p. 509.

20 () Cfr. J. LLOBELL, *Oggettività e soggettività...*, cit., p. 394.

5. In seguito l’attenzione si rivolge a chi nel Processo ha la funzione pubblica di difendere il matrimonio. La figura del Difensore del vincolo fu introdotta da Benedetto XIV, con la Costituzione *Dei miseratione*, chiamandolo «Defensor Matrimonii»⁽²¹⁾ con il compito di difendere la validità del matrimonio con una attiva presenza nel Processo. L’istituto giuridico della doppia sentenza conforme, stabilita nella stessa Costituzione come necessaria per poter essere ammesso alla celebrazione di un nuovo matrimonio, avrebbe servito anche allo stesso scopo di difendere il matrimonio. Infatti, la necessità della doppia sentenza conforme, così come anche il compito del Difensore del vincolo di proporre obbligatoriamente l’appello contro la prima sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio, si mostrarono una difesa efficace e necessaria del matrimonio canonico. E così si sarebbe evitato in avvenire, fra l’altro, lo scandalo verificatosi prima, in vari luoghi, di persone che volavano a nuove nozze anche per la quarta volta. Questi due istituti giuridici rimarranno così come furono concepiti in tale Costituzione fino ad oggi; una diversità da rilevare è che nella Costituzione *Dei miseratione* l’accesso a nuove nozze era legittimo dopo due sentenze conformi solo se non si fosse presentato ancora appello contro la seconda da una delle parti o dal *Defensor Matrimonii*⁽²²⁾. Il Difensore del vincolo, in effetti, garantisce di fronte alla parte attrice – che ha come scopo e motivazione mostrare la nullità del matrimonio –, che vi sarà chi ricercherà e presenterà le prove e gli argomenti che, «servata rei veritate», possono sostenere la validità del vincolo (cfr. can. 1432; 1434, n. 1 [cfr. *D.c.*, art. 56, §§ 3, 4 e 6; 59, n. 1]). Così il vincolo trova tutela pure nel caso in cui il vincolo sembrerebbe già difeso da una parte che appare come convenuta ma, in realtà, o non attua diligentemente a favore del matrimonio o, anzi, è in realtà interessata nella dichiarazione della nullità.

6. Il Promotore di giustizia – come già segnalato – può anche lui impugnare il matrimonio a determinate condizioni, nel quale caso «gode degli stessi diritti che spettano alla parte attrice, a meno che non risulti altrimenti dalla natura della controversia o da una disposizione di legge» (cfr. *D.c.*, art. 58). Può anche intervenire a tutela della legge processuale, sui presupposti previsti nell’art. 57, § 2, *D.c.*

7. Le parti avranno la possibilità di svolgere liberamente nel Processo le loro attività difensive – a questa attività corrisponde riguardo al Difensore del vincolo e al Promotore di giustizia il disposto del can. 1434 [cfr. *D.c.*, art. 59], dove questi non sono chiamati “parti”⁽²³⁾ –. Le parti si avvarranno dell’opera dei loro avvocati e procuratori, la quale presenza è imprescindibile affinché alla parte non sia impedita una completa ed esauriente ricostruzione della verità⁽²⁴⁾. Non si intende qui fermarsi in una particolareggiata analisi di ciò che riguarda la parte attrice, sia che si tratti di uno dei coniugi o dei due attuando in

21 () BENEDETTO XIV, Cost. *Dei miseratione*, 3 novembre 1741, in *CIC 1917 Fontes*, v. I, n. 318, pp. 695-701.

22 () *Ibid.*, p. 699, (§ 11). Un altro cambiamento da rilevare è che nel *CIC* del 1917 se il Difensore del vincolo è negligente a compiere l’obbligo dell’appello dovrà intervenire il giudice: «compellatur auctoritate iudicis» (cfr. can. 1986); mentre, finalmente, nel *CIC* vigente si crea la trasmissione *ex officio* della sentenza al tribunale superiore, oltre alla possibilità comunque di appellare.

litisconsorzio attivo o, infine, come appena sopra segnalato, anche del Promotore di giustizia. Infatti, il Processo nel suo insieme è proprio previsto per procedere in ordine alla dimostrazione della nullità del matrimonio⁽²⁵⁾, salvo che – come sarà d’ufficio l’obbligo del Difensore del vincolo – chi ne intenderà dimostrare, al contrario, la validità potrà avvalersi di uguali mezzi di prova, anzi il Difensore del vincolo sarà l’ultimo ad essere udito (cfr. can. 1603, § 3 [D.c., art. 243, § 1]).

IV. CONCLUSIONE

1. Non sarà possibile porre la nostra attenzione sistematicamente su tutti gli strumenti processuali che sono presenti per permettere il raggiungimento della verità ottenendo per gli atti, in modo sicuro e oggettivo, i vari mezzi di prova – dichiarazioni delle parti, prova documentale e testimoniale, perizie ed anche le presunzioni, fra le quali sono da tenersi in conto «quelle elaborate dalla giurisprudenza della Rota Romana»⁽²⁶⁾ –. Alcune considerazioni in merito sono già state comunque esposte.

2. Resta solo da ribadire la necessità del Processo contenzioso nelle Cause per la dichiarazione della nullità del matrimonio, con la presenza di una parte attrice e una convenuta, di un Tribunale ecclesiastico e di una sentenza giudiziaria. Da sottolineare come siano molto precise le norme che, per accertare la verità, sono state ritenute di imprescindibile adempimento in questo Processo e sono state saldamente confermate come necessarie nella secolare esperienza giudiziale in merito. Così, neanche, certo, il semplice Processo contenzioso orale è ammesso per queste Cause, come espressamente stabilito nel can. 1690 [cfr. D.c., art. 6]. Queste Cause, in effetti, devono seguire, *nisi rei natura obstat* (cfr. can. 1691), quanto prescritto per il Processo contenzioso ordinario, tranne per ciò che vi è di specifico nei cann. 1671-1685 e 1689-1691 (e salvo il caso del Processo documentale di cui ai cann. 1686-1688).

23 () L’equiparazione di questi ministeri alle parti è oggetto di un interessante dibattito dottrinale: cfr., ad esempio (con la bibliografia cui ne fa citazione), C. PEÑA GARCÍA, *Defensores del vínculo y patronos de las partes en las causas de nulidad matrimonial: consideraciones sobre el principio de igualdad de partes públicas y privadas en el proceso*, in «Ius Ecclesiae», 21 (2009), pp. 359-366. Cfr., anche, J. HUBER, «Defensor del vínculo», in *DGDC*, v. II, pp. 1005-1007.

24 () Cfr. P. MONETA, *Il diritto alla difesa tecnica nel processo matrimoniale canonico*, in AA.VV., *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, p. 84.

25 () Trattasi di un Processo *ad matrimonii nullitatem declarandam* (cfr. C. DE DIEGO-LORA, «ad can. 1682», in AA.VV., *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 32002, v. 4/2, p. 1909).

26 () Cfr. D.c., art. 216, § 2. Sull’obbligo di conoscere la giurisprudenza della Rota Romana, chiamata, con le proprie sentenze, ad aiutare i Tribunali inferiori nell’amministrazione della giustizia, cfr. D.c., art. 35, § 3; A. STANKIEWICZ, *La portata della funzione monopoietica...*, cit., pp. 381-407.

3. Proprio il fatto che il Processo per la dichiarazione della nullità del matrimonio sia impostato in modo veramente e propriamente contenzioso è a garanzia del raggiungimento della verità, se ciò sarà umanamente possibile (nel dubbio prevarrà il *favor matrimonii* a seconda del can. 1060 *CIC* [*D.c.*, art. 247, § 5]). Questo Processo non rimane quindi nella mera forma, nel riempire un incartamento che permetta l’affermazione di aver adempiuto alle forme e perciò di aver giunto ad una “verità formale”. Questo Processo cerca, invece, la verità oggettiva, la autentica verità, che solo si può raggiungere quando si è arrivato alla certezza morale e certezza morale che deve anche mostrarsi nella sentenza, dando le motivazioni di diritto e di fatto della decisione, in base agli atti e alle prove. Giudicare con certezza morale sulla verità dell’inesistenza del sacro vincolo del matrimonio è alla portata dell’uomo (del giudice) ma è compito arduo – e molto difficile in concreto quando si tratta delle Cause sui capitoli del can. 1095, §§ 2-3 *CIC* –, che richiede un ordine rigoroso nel Processo e nell’esame.

I vari istituti giuridici che hanno configurato, in successivi sviluppi storici, in generale i Processi giudiziari canonici hanno come ragione d’essere l’assicurare che il giudice raggiunga la verità, cioè, che raggiunga con certezza morale la verità. Ciò deve essere detto a maggior ragione delle Cause più gravi, come quelle sulla nullità del matrimonio. In questo senso, se dalle prove non si riesce ad avere certezza morale sulla verità dei fatti da giudicare, dovrà il giudice decidere a favore del vincolo.

4. È appunto significativo che le Cause sulla nullità del matrimonio si debbano sostanziare sempre, perché così lo stabiliscono le leggi canoniche, in un Processo giudiziario, nonostante che alcuni Pastori e canonisti hanno chiesto, per esempio quando era in progetto l’Istruzione *Dignitas connubii*, l’apertura della via amministrativa, quella cioè in cui si riducono le formalità e l’autorità ha più ampia libertà di operato e di valutazione⁽²⁷⁾. Ossia si devono sostanziare in un Processo giudiziario contenzioso dove ci saranno sempre non solo una parte attrice che apporta le proprie prove, ma anche, in contrapposizione processuale, almeno il Difensore del vincolo che può far valere altre prove, a favore della validità del matrimonio, le quali, come anche le sue argomentazioni, possono decisamente neutralizzare le apparenze che le sole prove e osservazioni *pro nullitate* della parte attrice avrebbero potuto far vedere come tutta la realtà del caso. Anzi, in questa primazia del raggiungimento della vera realtà dei fatti, il giudice, come si è ricordato, potrebbe anche sussidiariamente provvedere *ex officio* all’ottenimento di qualche prova – pro o contro il vincolo –, dinanzi alla mancata attività delle parti a questo effetto.

Cagliari, 9 marzo 2013

27 () Cfr. P. MONETA, *Il diritto alla difesa...*, cit., pp. 83-84. Ovviamente non si tratta qui di quei casi eccezionali, previsti nell’art. 5, § 2, *D.c.*, nei quali appare evidente la nullità del matrimonio, e perciò risulta possibile ricorrere in via amministrativa alla Segnatura Apostolica per la dichiarazione mediante decreto della nullità (tranne che si manifesti la necessità di indagine o esame più accurato, nel quale supposto la Causa s’invia a Processo secondo le disposizioni di legge). Cfr. Motu proprio *Antiqua ordinatione, quo Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae “lex propria” promulgatur*, 21 giugno 2008, art. 118.